



# PIANO EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)  
(DPCM 27 Luglio 2021)

Certifico S.r.l. IT 2025

Piano di Emergenza Interno Rifiuti

**Matrice Revisioni** <sup>(1)(2)</sup>

Rev.	Data	Descrizione modifica	Redazione	Approvazione	Emissione

(1)

**1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019**

L'art. 26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132, rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna.

(2)

Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

Il piano va riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto e del personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati (comunque, non superiori a tre anni) in ragione dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

Pertanto, i soggetti obbligati che hanno redatto il primo Piano (PEI) entro il 04 marzo 2019 (Rev.00) - senza ulteriori revisioni o aggiornamenti successivi - hanno aggiornato il documento entro il 04 marzo 2022 (Rev. 1.0) e dovranno aggiornare il documento **entro il 04 marzo 2025 (Rev. 2.0)**

**Aggiornamento Ed. 4.0 2025**

**Aggiornamento Ed. 3.0 2021**

Pubblicato nella GU n. 240 del 07.10.2021 il [DPCM 27 agosto 2021](#) Approvazione delle linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione della popolazione per gli impianti di stoccaggio e trattamento dei rifiuti.

**Piano di emergenza interno | Entro il 6 dicembre 2021 (aggiornamento in accordo con le linee guida per il PEE del 07.10.2021)**

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del [DPCM 27 agosto 2021 \(entro il 06.12.2021\)](#), trasmettono al prefetto competente per territorio, ai sensi dell'art. 26 -bis , del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), convertito con modificazioni dalla [legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), tutte le informazioni utili per l'elaborazione o per l'aggiornamento del piano di emergenza esterna. Il prefetto, entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie inviate dal gestore delle predette attività, redige il piano di emergenza esterna o, se necessario, provvede al suo aggiornamento.

Il [DPCM 27 agosto 2021](#) prevede la **Valutazione del Rischio dell'Impianto** (Vedi Allegato G) e la trasmissione dell'Allegato C.2 del [DPCM 27 agosto 2021](#) entro il **6 Dicembre 2021** (a firma di tecnico competente iscritto Ordine/Collegio).




Fig. 1 - Schema timeline norme PEI - PEE

**Valutazione del rischio dell'impianto (DPCM 27 Luglio 2021)**

Si è ritenuto di considerare l'incendio quale scenario di riferimento per la valutazione del rischio dell'impianto, anche a seguito della complessità e variabilità delle caratteristiche dei rifiuti che comportano una differente pericolosità degli effluenti.

Vedi **Allegato G "Modulo C.2"** del [DPCM 27 agosto 2021](#):

Piano di Emergenza Interno Rifiuti

**Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell’Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2** con allegata la “**Valutazione del rischio dell’Impianto**” a firma di tecnico competente iscritto Ordine/Collegio.

DPCM 27 agosto 2021

### **C - Scheda dati ed allegati per l’applicazione del PEE**

Per l’applicazione del PEE è necessario disporre dei seguenti dati relativi al singolo impianto operativo sul territorio di riferimento.

- All. C.1 - modello scheda segnalazione evento incidentale del gestore
- All. C.2 modulo di dichiarazione ai sensi del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 sulle informazioni relative all'impianto, ai sensi dell'art. 26, c. 4 del decreto-legge 4 ottobre 2018
- All. C.3 – scheda dati della prefettura per la gestione del PEE

Gli allegati C.1 e C.2 sono di competenza del Gestore, anche attraverso la trasmissione al Prefetto competente per territorio del Modulo di dichiarazione reso ai sensi del D.P.R. 28 Dicembre 2000, n. 445, debitamente compilato e sottoscritto, unitamente agli allegati anche planimetrici ivi indicati; ove necessario per la compiuta compilazione del modulo, il gestore può avvalendosi delle informazioni reperibili nei presso i competenti uffici comunali.

L'allegato C.3 è di competenza del Prefetto e va definito in fase di redazione del PEE. Altri allegati, potranno essere costituiti dalla planimetria delle aree logistiche per l'emergenza (PCA, Area di ammassamento soccorritori e risorse, area di attesa popolazione evacuata, eventuali cancelli). Anche tali allegati vanno elaborati in fase di redazione del PEE.

### **Aggiornamento Ed. 2.0 2021**

- [Aggiornato paragrafo 4 Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R](#) - Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA così come modificato dal [Decreto-Legge 31 maggio 2021 n. 77](#) Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure. (GU n.129 del 31.05.2021)
- [Aggiornato paragrafo 10.12 Rifiuti di rottami metallici](#) - [Decreto Legislativo 31 luglio 2020 n. 101](#) Attuazione della [direttiva 2013/59/Euratom](#), che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordino della normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n. 117. (GU n.201 del 12.08.2020 - SO n. 29)
- [Aggiunto paragrafo 16 - Obblighi segnalazione agenti Organi vigilanza](#)

## Indice

PREMESSA .....	7
1. ATTIVITÀ IMPIANTO .....	9
1.1 Operazioni di smaltimento D .....	9
1.2 Operazioni di recupero R .....	9
2. RIFERIMENTI NORMATIVI .....	10
3. DATI .....	11
3.1 Dati aziendali.....	11
3.2 Dati territoriali .....	11
3.3. Dimensioni .....	12
3.4 Planimetria attività .....	13
4. TIPOLOGIE DI RIFIUTI ED OPERAZIONI DI SMALTIMENTO D / RECUPERO R .....	16
5. ATTIVITÀ SOGGETTE AL CONTROLLO DEI VIGILI DEL FUOCO .....	50
6. ORGANIGRAMMA GESTIONE SICUREZZA .....	54
7. ATTIVITÀ D.LGS. 81/2008 .....	56
8. PIANO EMERGENZA ED EVACUAZIONE PI (VEDI ANCHE DM 10 MARZO 1998) .....	56
9. I POSSIBILI RISCHI .....	57
9.1 I possibili scenari di emergenza.....	57
10. NORME DI PREVENZIONE .....	61
10.1 Generali .....	61
10.2 Aree di Stoccaggio sfusi / big bag / ecoballe.....	62
10.3 Recipienti .....	63
10.4 Recipienti per liquidi .....	64
10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini.....	64
10.6 Spandimento rifiuti liquidi .....	64
10.7 Formazione del personale che opera negli impianti.....	64
10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale.....	64
10.9 Manutenzione .....	66
10.10 Autocombustione .....	66
10.11 Lista rubriche ADR di Materie soggette ad accensione spontanea .....	67
10.12 Rifiuti di rottami metallici .....	69
10.13 Miscelazione rifiuti .....	71
11. MODALITÀ DI GESTIONE .....	71
11.1 Check list ingresso all'impianto .....	72
11.2 Tempistiche stoccaggio.....	74
12. GESTIONE DELLE EMERGENZE .....	75
12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso .....	75
12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza .....	76
12.3 Dettaglio attivazione procedure di emergenza.....	76

12.4 Gestione delle emergenze specifiche.....	78
12.4.1 Procedura per chiamata ai VVF.....	78
12.4.2 Procedura per chiamata di emergenza sanitaria .....	79
12.4.3 Procedura per chiamata di pronto intervento .....	79
13. PROCEDURE DI EVACUAZIONE.....	81
14. NORME DI COMPORTAMENTO PER TIPO DI INCIDENTE.....	88
15. VALUTAZIONE SCENARI ESPOSIZIONE SALUTE/AMBIENTE .....	90
16. OBBLIGHI SEGNALAZIONE AGENTI ORGANI VIGILANZA .....	90
ALLEGATO I - VALUTAZIONE DEL RISCHIO DELL'IMPIANTO (ALLEGATO G) .....	92
ALLEGATO II - ESTRATTO DM 10 MARZO 1998 .....	95
ALLEGATO III - DOCUMENTI .....	99
I. DETTAGLIO MODIFICHE EDIZIONE 1.1 2019 PRODOTTO CA02 PEIR.....	100

# PIANO DI EMERGENZA INTERNO RIFIUTI

(Art. 26-bis Legge n. 132/2018)

## Premessa

Il presente Piano di emergenza interno è redatto ai sensi dell'Art. 26-bis della [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#). Il Piano deve essere integrato nell'eventuale Sistema di Gestione Ambientale ISO 14001.

Il Piano è da vedersi integrato con Piano di emergenza ed Evacuazione di cui al DM 10 Marzo 1998 ed in accordo con gli obblighi del D.Lgs. 81/2008.

## PIANO DI EMERGENZA INTERNO PER GLI IMPIANTI DI STOCCAGGIO E LAVORAZIONE DEI RIFIUTI

La [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#), all'Art. 26-bis, relativamente agli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti esistenti o di nuova costruzione, al fine di gestire eventuali emergenze, prevede l'elaborazione di:

- 1. Piano di emergenza interno (competenza Gestore)**
- 2. Piano di emergenza esterno (competenza Prefetto)**

In allegato le Prime indicazioni (I) per la redazione del Piano di emergenza interno (PEI), sulla base della Circolare MATTM 21 Gennaio 2019: [Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi](#).

### 1. Piano di emergenza interno | Entro il 4 marzo 2019

L'art. [26-bis della Legge 1° dicembre 2018, n. 132](#), rubricato "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", prevede l'obbligo per i gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, di predisporre un piano di emergenza interna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

2. Piano di emergenza esterno | Entro 1 anno dalla ricezione delle informazioni del gestore

Il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predisporre il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna. Il piano, deve essere aggiornato almeno ogni tre anni.

### [Legge 1° dicembre 2018 n. 132](#)

Conversione in legge, con modificazioni, del [decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113](#), recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate. (GU Serie Generale n.281 del 03.12.2018)

### Art. 26-bis. Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

### 3. Dati

#### 3.1 Dati aziendali

<b>Ditta:</b>	
<b>Sede Legale:</b>	
<b>Sede Impianto:</b>	
<b>C.F. e Partita IVA:</b>	
<b>N. iscrizione Registro Imprese:</b>	
<b>REA:</b>	
<b>Telefono:</b>	
<b>Fax:</b>	
<b>Indirizzo PEC</b>	
<b>Numero di addetti:</b>	
<b>Legale Rappresentante:</b>	
<b>Luogo e data di nascita:</b>	
<b>Residenza:</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	
<b>Responsabile Tecnico Impianto:</b>	
<b>Luogo e data di nascita:</b>	
<b>Residenza:</b>	
<b>Codice fiscale:</b>	
<b>Attività</b>	
<b>Estremi dell’Autorizzazione all’esercizio dell’impianto ex art. 208 D.Lgs. n. 152/06:</b>	
<b>Iscrizione Albo Gestori Ambientali</b>	
<b>SGA ISO 14001</b>	

#### 3.2 Dati territoriali

<b>Comune di localizzazione:</b>		
<b>Ubicazione Impianto:</b>		
<b>Estremi Catastali: (identificativi dell’insediamento in progetto)</b>		
<b>Destinazione Urbanistica:</b>		
<b>Destinazione Urbanistica delle</b>	Nord:	
	Sud:	
	Ovest:	

<b>aree confinanti:</b>	Est:	
<b>Distanze dell'impianto:</b>	da civili abitazioni isolate:	
	da zone residenziali:	
	Da impianti produttivi o commerciali "sensibili"	
<b>Vincoli:</b>	Ambientali	
	Paesaggistici (D.Lgs. n. 42/04)	
	Urbanistici "significativi"	
	Altri Vincoli	
<b>Aree protette interessate:</b>	Nessuna	

### 3.3. Dimensioni

<b>Superficie fondiaria catastale (N.C.E.U.)</b>		
<b>Superficie reale del lotto:</b>		
<b>Superficie coperta massima:</b>		
<b>Superficie coperta:</b>		
<b>Superficie scoperta:</b>		
<b>Potenzialità di progetto dell'impianto:</b>	Giornaliera:	
	Annuale:	
	Massima prevista:	
<b>Capacità massima istantanea di rifiuti speciali in stoccaggio presso l'impianto:</b>		

#### 4. Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / Recupero R

##### (Ed. 3.0 2025)

Tipologie di rifiuti ed operazioni di smaltimento D / recupero R previste con dettaglio delle quantità in stoccaggio e delle aree di accumulo.

La natura del rischio, e le conseguenti azioni di prevenzione da adottare, dipendono dalla tipologia di rifiuto e di attività che si svolgono all'interno di un determinato impianto.

**Elenco Codici CER Allegato D Parte IV TUA - Elenco dei rifiuti. Classificazione dei rifiuti | dal 16 giugno 2023**  
Così come modificato dal [Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213](#) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.127 del 01.06.2023)

In **rosso** le differenze di descrizione dei codici CER di cui allegato D parte IV del TUA così come modificato dal [D.L. 24 giugno 2014, n. 91](#), convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#) rispetto ai codici CER europei.

In **celeste** le novelle descrizioni dei codici CER di cui allegato D parte IV del TUA così come modificato dal D.L. 31 maggio 2021 n. 77 rispetto all'Allegato parte IV del TUA così come modificato precedentemente, dal D.L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla [L. 11 agosto 2014, n. 116](#).

In **verde** i capitoli dell'elenco reintrodotti dal [Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213](#) - Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, di attuazione della direttiva (UE) 2018/851, che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852, che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio. (GU n.127 del 01.06.2023)

Codice	TUA Allegato D Parte IV Modifiche di cui al Decreto Legislativo 23 dicembre 2022 n. 213	Operazione di trattamento /provenienza	Quantità max in stoccaggio	Aree di accumulo
01	Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali;			
02	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti;			
03	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone;			
04	Rifiuti della lavorazione di pelli e pellicce e dell'industria tessile;			
05	Rifiuti della raffinazione del petrolio, purificazione del gas naturale e trattamento pirolitico del carbone;			
06	Rifiuti dei processi chimici inorganici;			
07	Rifiuti dei processi chimici organici;			
08	Rifiuti della produzione, formulazione, fornitura ed uso di rivestimenti (pitture, vernici e smalti vetrati), adesivi, sigillanti, e inchiostri per stampa;			
09	Rifiuti dell'industria fotografica;			
10	Rifiuti provenienti da processi termici			
11	Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli			

	ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa;			
<b>12</b>	Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica;			
<b>13</b>	Oli esauriti e residui di combustibili liquidi (tranne oli commestibili, 05 e 12);			
<b>14</b>	Solventi organici, refrigeranti e propellenti di scarto (tranne le voci 07 e 08);			
<b>15</b>	Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti);			
<b>16</b>	Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco;			
<b>17</b>	Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati);			
<b>18</b>	Rifiuti prodotti dal settore sanitario e veterinario o da attività di ricerca collegate (tranne i rifiuti di cucina e di ristorazione che non derivino direttamente da trattamento terapeutico)»;			
<b>19</b>	Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale;			
<b>20</b>	Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata.			
<b>01</b>	<b>Rifiuti derivanti da prospezione, estrazione da miniera o cava, nonché dal trattamento fisico o chimico di minerali</b>			
<b>01 01</b>	rifiuti da estrazione di minerali			
01 01 01	rifiuti da estrazione di minerali metalliferi			
01 01 02	rifiuti da estrazione di minerali non metalliferi			
<b>01 03</b>	rifiuti prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			
01 03 04*	sterili che possono generare acido prodotti dalla lavorazione di minerale solforoso			
01 03 05*	altri sterili contenenti sostanze pericolose			
01 03 06	sterili diversi da quelli di cui alle voci 01 03 04 e 01 03 05			
01 03 07*	altri rifiuti contenenti sostanze pericolose prodotti da trattamenti chimici e fisici di minerali metalliferi			
01 03 08	polveri e residui affini, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			
01 03 09	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 10			
01 03 10*	fanghi rossi derivanti dalla produzione di allumina contenenti sostanze pericolose, diversi da quelli di cui alla voce 01 03 07			
01 03 99	rifiuti non specificati altrimenti			

**7. Attività D.Lgs. 81/2008**

---

Note DVR  
.....

**8. Piano Emergenza ed Evacuazione PI (vedi anche DM 2 settembre 2021)**

---

Note DVR  
.....

## 9. I possibili rischi

Per la stesura del presente piano, sono stati valutati i seguenti possibili rischi:

- A) INCENDIO
- B) INCENDIO CHE SI SVILUPPA NELLE VICINANZE E CHE POTREBBE COINVOLGERE L'IMPIANTO
- C) GUASTI IMPIANTI
- D) ALLAGAMENTI
- E) SVERSAMENTI ACCIDENTALI
- F) DILAVAMENTI
- E) EMISSIONI
- G) PERCOLAMENTI
- H) LIVELLI DI GUARDIA NELLE ACQUE SUPERFICIALI
- I) FORTE VENTO E/O TROMBE D'ARIA
- L) DISPERSIONE ACCIDENTALE DI RIFIUTI
- M) EPISODIO SISMICO
- N) QUALSIASI ALTRA CAUSA RITENUTA PERICOLOSA DAL RGPEI PER L'INCOLUMITÀ DELLA POPOLAZIONE

### 9.1 I possibili scenari di emergenza

#### A. INCENDIO

Il rischio di incendio all'interno del centro di raccolta è riconducibile a fenomeni di combustione e/o autocombustione che possono interessare i rifiuti conferiti e stoccati sulle piazzole e all'interno dei containers.

La strategia antincendio in impianti come i centri di raccolta in esame si sviluppa su vari livelli, per lo più passivi e sempre presenti, in modo da evitare la necessità di controlli, manutenzioni sofisticate, mantenimento in efficienza di elementi, talvolta complessi, installati in ambienti aggressivi.

Con tale filosofia la tematica della compensazione del rischio è comunque per lo più affidata alla presenza della rete antincendio e della dislocazione, in punti significativi, di estintori.

Qualora si verificassero principi di incendio in corso di esercizio giornaliero nelle fasi di conferimento, il personale di gestione si adopererà per lo spegnimento con i presidi antincendio a disposizione ed informando immediatamente il Responsabile della gestione.

Nell'ambito del centro di raccolta vengono attuate procedure di controllo sui rifiuti e sulle modalità di scarico/stoccaggio, atte ad evitare l'insorgere ed il propagarsi di incendi, con particolare riferimento ai seguenti punti:

- controllo dettagliato dei rifiuti in ingresso, al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni di combustione in atto (è vietato il deposito di materiali combustibili o parzialmente combustibili non completamente estinti; è inoltre vietato l'incenerimento dei rifiuti di qualsiasi tipo).
- accesso consentito esclusivamente ai mezzi di trasporto dotati di appositi accorgimenti che evitino qualunque contatto di parti incandescenti con i rifiuti trasportati o presenti in impianto;

dopo un periodo d'induzione, l'autoaccensione e la combustione.

I rifiuti soggetti ad accensione spontanea possono essere individuati in accordo con l'ADR:

Es:

UN1361 CARBONE (ANIMALE O VEGETALE)  
 UN 1362 (CARBONE ATTIVO)  
 UN 1364 CASCAMI OLEOSI DI COTONE  
 UN 1365 COTONE UMIDO  
 UN 1372 FIBRE ANIMALI O VEGETALI, BRUCIATE, BAGNATE O UMIDE  
 UN 1373 FIBRE O TESSUTI D'ORIGINE ANIMALE O VEGETALE O SINTETICA  
 UN 1379 CARTA TRATTATA CON OLI INSATURI, NON COMPLETAMENTE SECCA (COMPRENDE CARTA CARBONE)  
 UN 1387 CASCAMI DI LANA BAGNATI  
 UN 1856 STRACCI OLEOSI  
 UN 1857 CASCAMI TESSILI BAGNATI

#### Nota

#### Procedura per l'individuazione di rifiuti a soggetti ad accensione spontanea (autoriscaldanti)

- Se reperibile una SDS della materia originaria del rifiuto, al punto 14 (Informazioni sul trasporto), individuare se la materia è ADR Classe 4.2, a seguire al punto 13 (Considerazioni sullo smaltimento) individuare CER e info sullo smaltimento, che potenzialmente potrebbe essere rifiuto soggetto ad accensione spontanea. Valutazione aggiuntiva: se Regolamento CLP H250 / H251 / H252 / altro.

- Se rifiuto dal quale non è possibile individuare una materia originaria da cui trasse SDS ed info, dalle analisi del rifiuto prendere in considerazione se HP3 (infiammabile) e considerare rifiuti autoriscaldanti infiammabili, ed altri assimilabili alle materie della Tabella di cui sotto. Valutazione aggiuntiva se Regolamento CLP H250 / H251 / H252 / altro.

### 10.11 Lista rubriche ADR di Materie soggette ad accensione spontanea

Senza pericolo sussidiario S				Presente	Non Presente
<b>Organiche</b>	Liquide S1	2845	LIQUIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.,		
		3183	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.		
	Solide S2	1373	FIBRE o TESSUTI D'ORIGINE ANIMALE o VEGETALE o SINTETICA, N.A.S., impregnate d'olio		
		2006	MATERIE PLASTICHE A BASE DI NITROCELLULOSA, AUTORISCALDANTI, N.A.S.		
		3313	PIGMENTI ORGANICI AUTORISCALDANTI		
		2846	SOLIDO ORGANICO PIROFORICO, N.A.S.		

		3088	SOLIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.			
<b>Inorganiche</b>	Liquide	3194	LIQUIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.			
		S3	3186	LIQUIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.		
	Solide	S4	1383	METALLO PIROFORICO, N.A.S. o		
			1383	LEGA PIROFORICA, N.A.S.		
		1378	CATALIZZATORE METALLICO UMIDIFICATO con un eccesso visibile di liquido			
		2881	CATALIZZATORE METALLICO SECCO			
		3189 a)	POLVERE METALLICA AUTORISCALDANTE, N.A.S.			
		3205	ALCOLATI DEI METALLI ALCALINO-TERROSI, N.A.S.			
		3200	SOLIDO INORGANICO PIROFORICO, N.A.S.			
		3190	SOLIDO INORGANICO AUTORISCALDANTE, N.A.S.			
<b>Organometalliche S5</b>		3391	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA			
		3392	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA			
		3400	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA AUTORISCALDANTE			
<b>Oggetti S6</b>		3542	OGGETTI CONTENENTI MATERIA SOGGETTA AD ACCENSIONE SPONTANEA N.A.S.			
<b>Idroreattive SW</b>						
<b>3393</b>	MATERIA ORGANOMETALLICA SOLIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA					
<b>3394</b>	MATERIA ORGANOMETALLICA LIQUIDA PIROFORICA, IDROREATTIVA					
<b>Comburenti SO</b>						
<b>3127</b>	SOLIDO AUTORISCALDANTE, COMBURENTE, N.A.S. (non ammesso al trasporto, crf. 2.2.42.2)					
<b>Tossiche ST</b>						
<b>Organiche</b>	Liquide	3184	LIQUIDO ORGANICO AUTORISCALDANTE, TOSSICO, N.A.S.			
	ST1					

A tal riguardo, con riferimento alle tempistiche di stoccaggio dei rifiuti ed alla loro successiva destinazione, si precisa che:

- i rifiuti non pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13) vanno destinati ad impianti di recupero di terzi preferibilmente entro sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto. In ogni caso, per gli impianti in procedura semplificata ai sensi del D.M. 5 febbraio 1998 la messa in riserva di rifiuti non deve mai superare il termine massimo di dodici (12) mesi dalla data di accettazione nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti pericolosi sui quali viene operata la messa in riserva (R13), secondo le procedure semplificate di cui al D.M. n. 161/2002, devono essere avviati a recupero entro il termine massimo di sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto; detto termine massimo può essere applicato in sede autorizzativa da parte delle autorità competenti anche agli impianti in procedura ordinaria o AIA;
- i rifiuti sui quali viene operato il deposito preliminare (D15) devono essere avviati alle successive operazioni di smaltimento entro massimo dodici (12) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto, in virtù di quanto indicato all'art. 2, comma 1, lett. g) del d.lgs. n. 36 del 2003;
- i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero o lo smaltimento finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006 o agli impianti di smaltimento di cui ai punti da D1 a D14 dell'allegato B relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

## 12. Gestione delle emergenze

Qualora si verifichi un incidente, ovvero un incendio, devono essere avviate con la massima tempestività tutte le attività previste nel piano di emergenza appositamente redatto.

### 12.1 Procedura telefonica per la chiamata di soccorso

In caso di incidente grave con possibilità di estensione anche all'esterno dell'insediamento, si dovrà provvedere all'allertamento degli enti esterni, con particolare riferimento a quanto di seguito riportato nella seguente tabella:

Tipo di emergenza	Ente interessato	Contatto
Incendio	Vigili del Fuoco	115
Incendio	Protezione civile	
Incendio	Comune	
Incendio	A.R.P.A.	
Incendio	Provincia di	
Infortuni a persone	Pronto Soccorso	

L'allertamento avverrà a mezzo telefonico secondo la seguente procedura.

1. Mantenere la calma e comporre il numero telefonico utile (118, 115, 113,...);
2. Dare i dati generali della ditta;
3. Informare l'operatore dell'accaduto indicando se urgente o meno;
4. Rispondere con calma alle domande dell'operatore;
5. Indicare con precisione il luogo ove è sita la ditta, se possibile dare dei riferimenti topografici;
6. Lasciare un recapito telefonico e il proprio nominativo, in caso di infortunio sarebbe bene far parlare chi si sta occupando dell'infortunato;
7. Attendere l'arrivo dei soccorsi;

- 8. Preparare la documentazione necessaria;
- 9. Accompagnare i soccorsi sul posto per la via più veloce e sicura.

### 12.2 Personale autorizzato ad attivare le procedure di emergenza

Le persone autorizzate ad attivare le procedure di emergenza, secondo le procedure descritte al capitolo precedente.

Tali figure con i relativi ruoli sono riportate nella tabella seguente

INCARICO	NOMINATIVO	DATA	FIRMA
Chiamata di soccorso			
Interventi con estintore			
Addetti all'assistenza all'evacuazione			
Addetti al Primo Soccorso			
Interruttori generali			

### 12.3 Dettaglio attivazione procedure di emergenza

Sistemi di comunicazione dell'emergenza	<p><a href="#">Procedure generiche per gli eventi interni</a>                      Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. mentre si dirige verso il telefono, dare l'allarme a voce alle persone circostanti</li> <li>2. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza</li> <li>3. avvisare il personale della struttura, con la collaborazione dei presenti</li> <li>4. azionare il pulsante di allarme</li> </ol> <p><a href="#">Procedure generiche per gli eventi provenienti dall'esterno</a>                      Chiunque rilevi una situazione di pericolo deve:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. dare il preallarme telefonico tramite il servizio di vigilanza</li> <li>2. avvisare il personale della struttura</li> </ol> <p>In caso di assenza di addetti nella struttura, contattare quelli di una struttura limitrofa.</p>
Sistemi automatici di comunicazione dell'emergenza	<p><a href="#">Sistemi automatici di rilevamento:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ fumo o incendio</li> <li>▪ gas</li> <li>▪ allagamento</li> <li>▪ intrusione</li> </ul> <p><a href="#">Ubicazione delle centrali di controllo:</a>                      Suddivisione in zone e copertura dei sistemi di rilevamento:</p>
Attivazione segnale	<p><a href="#">Attivazione manuale del segnale di emergenza:</a></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ mediante pulsanti rossi di allarme</li> <li>▪ tramite _____</li> </ul> <p>Procedure automatiche conseguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ segnale di emergenza e di evacuazione</li> <li>▪ messaggio telefonico preregistrato</li> <li>▪ sistema di spegnimento automatico per le zone:</li> </ul>
Segnale di emergenza ed evacuazione	<p><a href="#">Segnale:</a></p>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ ottico: es. lampeggiante, messaggio su monitor, cartelli luminosi (differenziati per l'allarme incendio e fuga di gas)</li> <li>▪ acustico: es. messaggio vocale preregistrato, sistema di amplificazione, sirena (suono intermittente differenziato per l'allarme incendio e fuga di gas), megafono, allarme vocale</li> </ul> <p>I segnali di emergenza ed evacuazione sono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ comuni</li> <li>▪ differenziati</li> </ul> <p>e si distinguono dai segnali di:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ allarme antintrusione</li> <li>▪ rilevamento gas</li> <li>▪ blocco ascensori</li> <li>▪ allagamento</li> <li>▪ bagno disabili</li> </ul> <p>Inoltre del segnale d'allarme:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ alla sezione tecnica (in orario di servizio)</li> <li>▪ al servizio di vigilanza (attivo 24h)</li> </ul>
Comunicazioni telefoniche	
Comunicazioni tra il punto di coordinamento dell'emergenza e l'area di raccolta	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ tramite cellulari personali</li> <li>▪ tramite il telefono _____ disponibile in prossimità del punto di raccolta</li> </ul>
Sistema codificato per la richiesta di soccorso	presso _____
Segnale di allarme mediante centralino	
Richiesta di intervento tramite il numero unico della vigilanza (attivo 24h su 24)	
Richiesta di assistenza telefonica	<div style="display: flex; flex-direction: column; align-items: center; gap: 10px;"> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div style="text-align: right;"> <p><b>NUMERO UNICO EUROPEO</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div style="text-align: right;"> <p><b>PRONTO SOCCORSO</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div style="text-align: right;"> <p><b>POLIZIA - PRONTO INTERVENTO</b></p> </div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; gap: 10px;">  <div style="text-align: right;"> <p><b>CARABINIERI</b></p> </div> </div> </div>

**Allegato II - Estratto DM 2 settembre 2021****(Ed. 3.0 2025)**

Decreto 2 settembre 2021

...

**Art. 2. Gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza**

1. Il datore di lavoro adotta le misure di gestione della sicurezza antincendio in esercizio ed in emergenza, in funzione dei fattori di rischio incendio presenti presso la propria attività, secondo i criteri indicati negli allegati I e II, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

**2. Nei casi sottoelencati il datore di lavoro predispose un piano di emergenza in cui sono riportate le misure di gestione della sicurezza antincendio in emergenza di cui al comma 1:**

- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno dieci lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di cinquanta persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell'allegato I [al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151](#).

3. Nel piano di emergenza sono, altresì, riportati i nominativi dei lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di cui all'[art. 34 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

**4. Per i luoghi di lavoro che non rientrano in nessuno dei casi indicati al comma 2, il datore di lavoro non è obbligato a redigere il piano di emergenza, ferma restando la necessità di adottare misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio;** tali misure sono riportate nel documento di valutazione dei rischi o nel documento redatto sulla base delle procedure standardizzate di cui all'[art. 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#).

Decreto 2 settembre 2021

...

**Allegato I GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCENDIO IN ESERCIZIO**

(Articolo 2, comma 1)

**1.1. Generalità**

1. È obbligo del datore di lavoro fornire ai lavoratori un'adeguata informazione e formazione sui principi di base della prevenzione incendi e sulle azioni da attuare in presenza di un incendio, secondo le indicazioni riportate nel presente allegato.

2. Tutti i lavoratori esposti a rischi di incendio o di esplosione correlati al posto di lavoro, in relazione al livello di rischio a cui la mansione espone il lavoratore, devono ricevere una specifica ed adeguata formazione antincendio da parte del datore di lavoro.

**1.2 Informazione e formazione antincendio**

1. L'informazione e la formazione antincendio dei lavoratori deve essere effettuata sui seguenti argomenti:

- a) i rischi di incendio e di esplosione legati all'attività svolta;
- b) i rischi di incendio e di esplosione legati alle specifiche mansioni svolte;
- c) le misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con particolare riferimento a:
  - osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto comportamento negli ambienti di lavoro;
  - accorgimenti comportamentali correlati agli scenari di emergenza (ad esempio, in relazione all'uso degli ascensori e delle porte e della connessa modalità di apertura);
- d) l'ubicazione delle vie d'esodo;
- e) le procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare informazioni inerenti:
  - le azioni da attuare in caso di incendio;
  - l'azionamento dell'allarme;
  - le procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di raccolta in luogo sicuro;

**Allegato III - Documenti**

- A. Planimetria Impianto
- B. Planimetrie zone di stoccaggio
- C. Piano di emergenza ed evacuazione (D.Lgs. 81/2008)
- C. Planimetrie Piano di emergenza ed evacuazione
- E. Elenco rifiuti stoccati
- F. Piani formativi
- G. Modulo di dichiarazione sulle informazioni dell'Impianto - DPCM 27 luglio 2021 All. C.2
- H. Altro

**DATA**

\_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

**FIRME**

**FIRMA DL**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA RGPEI**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA DT**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA RTI**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA RSPP**

\_\_\_\_\_  
**FIRMA MC**

## I. Dettaglio Modifiche Edizione 1.1 2019 Prodotto CA02 PEIR

Modificati/aggiornati paragrafi:

- 3.4 Planimetria attività;
- 6. Organigramma Gestione sicurezza;
- 10.4 Recipienti per liquidi;
- 10.5 Recipienti, fissi e mobili, vasche ed i bacini;
- 10.8 Impianti tecnologici e sistemi di protezione e sicurezza ambientale
- 11.1 Check list ingresso all'impianto;
- 11.2 Tempistiche stoccaggi.

(\*) in rosso le modifiche apportate, a seguito della pubblicazione della Circolare MATTM 21.01.2019 "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi". La Circolare MATTM 21.01.2019 annulla e sostituisce la Circolare prot. 4064 del 15/03/18.

Paragrafo PEIR Prodotto CA02		
	Circolare 2018	Circolare 2019
<b>3.4 Planimetria attività</b>	<p><b>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti</b> [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;</li> <li>- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti. <del>Si ritiene indispensabile l'indicazione di una capacità massima di stoccaggio istantanea;</del></li> <li>- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie impermeabile o pavimentata con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta;</li> <li>- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio</li> </ul>	<p><b>Organizzazione e requisiti generali degli impianti in cui vengono effettuati stoccaggi di rifiuti</b> [...]</p> <p>In via generale, le aree distinte da prevedere all'interno di tutti gli impianti che gestiscono rifiuti sono le seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- area dotata di una struttura ad uso ufficio per gli addetti alla gestione, in cui sono situati i servizi igienici per il personale;</li> <li>- area di ricezione dei rifiuti, destinata alle operazioni di identificazione del soggetto conferitore ed alle operazioni obbligatorie di pesatura/misura per verifica dei quantitativi di rifiuti effettivamente conferiti;</li> <li>- area destinata allo stoccaggio dei rifiuti per categorie omogenee, adeguata per i quantitativi di rifiuti gestiti, e dotata di superficie pavimentata, ovvero impermeabile laddove le caratteristiche del rifiuto lo richiedano, con una pendenza tale da convogliare gli eventuali liquidi in apposite canalette e in pozzetti di raccolta a tenuta, laddove l'area risulti dotata di copertura; <b>in caso di stoccaggi all'aperto, le pendenze delle relative superfici</b></li> </ul>

ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);

- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio;
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, anche in caso di incidenti;
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, **provvista di barriera interna di protezione ambientale.**

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto. Le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate, e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere smaltite come rifiuto speciale. Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la

convogliano ad apposita rete di raccolta delle acque meteoriche, con separazione delle acque di prima pioggia, da avviare all'impianto di trattamento e successivo scarico;

- area per il deposito dei rifiuti fermentescibili adeguatamente attrezzata al controllo della temperatura degli stessi (ad esempio ambiente ombreggiato evitando l'uso dei teli, umidificazione e rivoltamenti della massa dei rifiuti);
- adeguata separazione delle aree adibite allo stoccaggio delle diverse tipologie di rifiuti infiammabili;
- locale chiuso attrezzato **e con idonei requisiti antincendio**, ovvero area coperta dotata di una pavimentazione di adeguata resistenza ed impermeabile, da destinarsi alla raccolta e stoccaggio dei rifiuti pericolosi, dei rifiuti non pericolosi allo stato liquido, e in generale di tutti quei rifiuti il cui processo di recupero può risultare inficiato dall'azione degli agenti atmosferici o che possono rilasciare sostanze dannose per la salute dell'uomo o dell'ambiente;
- locale chiuso attrezzato, ovvero area destinata al trattamento dei rifiuti (laddove l'impianto non effettui solo raccolta e stoccaggio) adeguata allo svolgimento delle operazioni da effettuare e dotata di adeguata copertura, di superfici impermeabili di adeguata pendenza, di apposita rete di drenaggio e di raccolta dei reflui, nonché di opportuni sistemi di aspirazione e trattamento dell'aria e di monitoraggio; **in casi specifici (come ad esempio per i rifiuti inerti da costruzione e demolizione) le autorità competenti possono autorizzare il trattamento dei rifiuti anche su aree prive di copertura, purché ciò non infici il trattamento stesso e siano adottate le più opportune prescrizioni di mitigazione degli impatti;**
- area per il deposito delle sostanze da utilizzare per l'assorbimento dei liquidi in caso di sversamenti accidentali;
- adeguata viabilità interna per un'agevole movimentazione, **anche in caso di emergenza;**
- idonea recinzione lungo tutto il perimetro, **opportunamente provvista di barriera esterna di protezione ambientale, realizzata in genere con siepi, alberature o schermi mobili etc. atti a limitare l'impatto anche visivo.**

**In tutte le aree, a seguito di valutazione del rischio di incendio, dovranno essere adottate le misure di prevenzione e di**

pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; inoltre tali aree devono essere di norma opportunamente protette dall'azione delle acque meteoriche; qualora, invece, i rifiuti siano soggetti a dilavamento da parte delle acque piovane, deve essere previsto un idoneo sistema di raccolta delle acque di percolamento, che vanno successivamente trattate nel caso siano contaminate o gestite come rifiuti.

**protezione necessarie, individuate dal datore di lavoro in conformità alle disposizioni vigenti.**

È inoltre opportuno che in ogni impianto sia presente anche un'area d'emergenza, di dimensioni contenute e dotata degli opportuni presidi di sicurezza, destinata all'eventuale stoccaggio di rifiuti non conformi all'omologa di accettazione, risultati presenti in maniera accidentale e non verificabile all'atto del prelievo o dell'accettazione in impianto.

Le aree interessate **dallo scarico**, dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti. **Le stesse devono altresì essere realizzate di modo da poter sopportare i carichi statici e dinamici derivanti all'esercizio, nonché resistere ad aggressioni chimiche e meccaniche particolari laddove opportuno, ed essere sottoposte a periodico controllo e ad eventuale manutenzione al fine di garantire nel tempo l'impermeabilità o l'integrità delle relative superfici.** Nella pratica industriale le sopracitate prestazioni possono essere raggiunte trattando la superficie di calcestruzzo, nuova o esistente, con resine epossidiche o altri specifici rivestimenti in grado di conferire caratteristiche desiderate quali effetto antipolvere, impermeabilità ai liquidi, resistenza chimica, resistenza all'attrito e agli urti. Per le aree che non necessitano, invece, del requisito di impermeabilizzazione, le autorità competenti possono consentire l'utilizzo di altri tipi di pavimentazione, come ad esempio il conglomerato bituminoso.

Le eventuali operazioni di lavaggio di autocisterne e container devono essere effettuate in apposita sezione attrezzata e le relative acque reflue devono essere gestite come rifiuto speciale.

Le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e la pericolosità dei rifiuti, devono inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio; **inoltre tali aree devono essere di**